

Meglio sanare la violazione del collocamento obbligatorio

Conviene sanare spontaneamente l'eventuale mancata assunzione obbligatoria di disabili. Infatti, anche se a distanza di tempo, l'ispettore potrà applicare alla violazione una «diffida», con la cosiddetta «diffida ora per allora», e ciò permetterà di pagare la sanzione in misura ridotta per i giorni di mancata copertura del collocamento obbligatorio. Altrimenti, se l'obbligo non risulta assolto e, nel frattempo, è anche venuto meno (perché si è ridotta la forza lavoro), il datore di lavoro non è più affidabile e, per i giorni di mancata copertura della quota di riserva, dovrà pagare la sanzione in misura piena. La violazione del collocamento obbligatorio, infatti, è «diffida-

bile» a condizione che l'oggetto di diffida sia la presentazione agli Uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero del contratto di lavoro con persone disabili avviate dagli Uffici ovvero della richiesta di assunzione numerica di disabili. Non è possibile, invece, adempiere alla diffida mediante la stipula di «convenzioni». In caso di diffida la sanzione, in misura ridotta (un quarto del valore) è applicata «dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo» o «dal giorno dopo quello in cui il datore di lavoro, avendo ottemperato nei termini all'obbligo di richiesta, non ha effettuato le assunzioni dovute». Per essere ammesso al pagamento della sanzione minima

per effetto della diffida, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata dal datore. Ciò vale anche quando l'assunzione del disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro, procedendo mediante diffida ora per allora. Invece, nell'ipotesi in cui, rispetto a un'accertata scoperta verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l'obbligo di assunzione per effetto di una riduzione della forza lavoro, la violazione non risulterà più affidabile. E l'ispettore dovrà contestare la sanzione ordinaria.

—© Riproduzione riservata—



Peso: 15%